

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

(D. Lgs 42/2004 e D. Lgs 63/2008; DGR n. VIII/7997 del 06 agosto 2008 e DGR n. VIII/8139 del 01 ottobre 2008)

SOMMARIO

Art. 1 – Istituzione e finalità

Art. 2 – Nomina e durata in carica

Art. 3 – Composizione

Art. 4 – Caratteristiche dei candidati

Art. 5 – Presidente

Art. 6 – Funzionamento

Art. 7 – Revoca e decadenza

Art. 8 – Struttura tecnica di istruttoria procedurale

Art. 9 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE E FINALITA'

E' istituita la COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, ai sensi e per gli effetti dell'art 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n° 12, ed in conformità ai criteri fissati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7997 del 06 agosto 2008 come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/8139 del 01 ottobre 2008, per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate in materia paesaggistico-ambientale.

La commissione esprime il parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – parte III, come modificato dal D.Lgs. 26.03.2008, n. 63

La Commissione si esprime altresì in merito:

- all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica;
- agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai pareri di cui all'art. 32 della L. 28.02.2005, n. 47;
- emanazione di pareri inerenti la valutazione paesistica dei progetti prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del P.T.P.R. per le aree non soggette a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle linee guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla DGR n. VII/11045 del 08 novembre 2002;
- al giudizio dell'impatto paesistico per il recupero di sottotetti ai fini abitativi, previsto dall'art. 64 della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2 NOMINA E DURATA IN CARICA

La commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo e, comunque, fino alla nomina della nuova commissione che dovrà avvenire entro due mesi dall'insediamento della nuova Amministrazione Comunale. Nel provvedimento di nomina è indicata anche la figura del Presidente della commissione. I componenti della commissione possono essere rieletti ed è facoltà della Giunta Comunale di sostituire uno o più componenti della commissione per motivate giustificazioni.

I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle condizioni di incompatibilità determinate dalle DGR del 06/08/2008 e 01/10/2008

ARTICOLO 3 COMPOSIZIONE

La commissione è composta da n. 3 (tre) membri aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico – ambientale, comprovata da curriculum professionale, dei quali, almeno due, devono essere in possesso di laurea in architettura o di titolo equipollente. Nel rispetto della suddivisione delle competenze tra funzione politica e funzione amministrativa-gestionale non possono essere nominati membri della Commissione i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale.

ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE DEI CANDIDATI

I candidati alla nomina devono aver maturato una qualificata esperienza in una delle materie attinenti l'uso e la pianificazione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente.

Il periodo di maturazione dell'esperienza deve essere almeno triennale, nel caso di candidati in possesso del titolo di laurea ed almeno quinquennale per candidati in possesso di diploma secondario.

Le peculiarità dei candidati devono risultare da apposito curriculum nel quale si indicherà il titolo di studio, le esperienze specifiche maturate, il possesso di titoli relativi alla partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione all'albo professionale ed ogni altro titolo che il candidato ritenga di evidenziare.

ARTICOLO 5 PRESIDENTE

La nomina del Presidente è di competenza comunale come stabilito all'articolo n. 2. Il Presidente presiede e dirige i lavori e le attività della Commissione, provvede alla convocazione su richiesta del Responsabile dell'Area tecnica Urbanistica-Edilizia Privata.

Nel caso di indisposizione a partecipare, conferisce la delega ad uno dei commissari che, nello specifico, assume a tutti gli effetti le funzioni di Presidente.

ARTICOLO 6 FUNZIONAMENTO

La Commissione è convocata dal Presidente in forma scritta con preavviso di almeno tre giorni ed è valida quando intervengono almeno due dei tre membri nominati, tra cui il Presidente. La seduta non è aperta al pubblico; è data facoltà di far intervenire alla seduta il progettista al fine di acquisire chiarimenti e precisazioni, e concordare eventuali modifiche progettuali. Il progettista intervenuto non potrà comunque assistere alle operazioni di voto.

Nel caso il Presidente ritenesse necessario, può anche convocare, ai soli fini di acquisire informazioni, un esperto esterno alla Commissione per la trattazione di particolari argomenti. Questo esperto non potrà comunque partecipare in alcun modo alle operazioni di voto.

Al lavori della Commissione partecipa, con la sola funzione di segretario verbalizzante, un addetto dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La Commissione si esprime a maggioranza dei votanti presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; anche nel caso di assenza di uno dei commissari, scatta la prevalenza del voto del Presidente.

Per ogni pratica esaminata viene redatto un verbale dal quale risulti il parere della Commissione, sottoscritto da tutti i membri presenti e dal segretario.

La Commissione si avvale della consulenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Ad ogni membro della commissione è riconosciuta una indennità di presenza pari a quella dei consiglieri comunali.

ARTICOLO 7 REVOCA E DECADENZA

Decade da componente della Commissione chi, regolarmente convocato, non interviene, senza giustificati motivi, a più di tre sedute consecutive; il provvedimento di decadenza, emanato dalla Giunta Comunale, dovrà prevedere la contestuale surroga. Similmente avviene nel caso di dimissioni volontarie che dovranno essere avallate dal provvedimento della Giunta Comunale con la contestuale surroga.

La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, può revocare in qualsiasi momento uno o più componenti la Commissione, compreso il Presidente.

ARTICOLO 8 STRUTTURA TECNICA DI ISTRUTTORIA PROCEDURALE

E' attribuita all'Ufficio Tecnico Comunale la responsabilità di svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste, di acquisire il parere della Commissione e di trasmettere la documentazione agli Enti di controllo ed al richiedente.

ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione.